

Domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto versato – Cass. n. 23820/2022

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - effetti della risoluzione - Domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto versato - Accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità del recesso - Statuizione di restituzione dell'acconto - Ammissibilità - Ultrapetizione - Esclusione - Ragioni.

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la statuizione restitutiva in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23820 del 01/08/2022 (Rv. 665569 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1373, Cod_Proc_Civ_art_112

Corte

Cassazione

23820

2022